COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 281

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

ALESSANDRINI: Norme sulla composizione del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1607) 281

PRESIDENTE . 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289

BALDI, *Relatore* 281, 285, 286

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 283, 284, 285, 286, 288

DOSI 284, 285, 286, 288

BIAGGI NULLO 284, 286

PICCINELLI 284, 285, 286, 288

ALESI 284

GELMINI. 285

TEMPIA VALENTA 285

HELFER 286

CERAVOLO 286

Senatori MARCHISIO ed altri: Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1447) 289

PRESIDENTE 289, 291, 292

PICCINELLI, *Relatore* 289, 291, 292

DEMARCHI 291

TEMPIA VALENTA 291

ALESI 291

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 291, 292

ORIGLIA 292

Votazione segreta: PAG.

PRESIDENTE 292

La seduta comincia alle 9,45.

CERAVOLO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Colleoni, Colombo Vittorino, Di Vagno, Graziosi e Merenda.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alessandrini: Norme sulla composizione del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alessandrini: « Norme sulla composizione del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ».

Invito il relatore Baldi ad illustrare il provvedimento.

BALDI, *Relatore*. La proposta di legge n. 1607 dell'onorevole Alessandrini, diretta ad aggiornare la composizione del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, riproduce integralmente l'analoga proposta d'iniziativa dello stesso proponente e degli onorevoli De Cocci, Castagno ed Orlandi, presentata nel dicembre 1962 e che non fu possibile porre all'ordine del giorno per sopraggiunta fine di legislatura. Le ragioni

che consigliano l'immediata approvazione della legge sono essenzialmente due: la composizione del Consiglio direttivo dell'Ente fissata nello Statuto approvato con regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, risulta inadeguata ai compiti attualmente affidati all'Ente; la stessa composizione riflette i principi dell'ordinamento corporativo vigente all'epoca dell'istituzione dell'Ente.

In relazione al primo punto è opportuno ricordare che già nel 1937, ad appena due anni dall'istituzione dell'Ente, fu necessario ricorrere alla gestione commissariale, la quale, salvo una breve parentesi dal 1953 al 1956, dura tuttora, e ciò per la riconosciuta inidoneità del Consiglio direttivo quale risulta dallo statuto del 1935, a garantire il funzionamento di questo Ente che assunse nell'immediato dopoguerra funzioni e caratteristiche ben più ampie di quelle previste all'epoca della sua istituzione. Infatti l'Ente, sorto per incrementare lo sviluppo e la produzione di materie prime per carta, già negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale, aveva ricevuto l'incarico di assicurare il rifornimento della carta da giornali, la cui mancanza rischiava di mettere in crisi l'intero settore della stampa italiana. Nel periodo immediatamente postbellico, quando ancora non era iniziata la riorganizzazione generale dell'economia nazionale e quindi permaneva una situazione di carenza nel settore della produzione della carta da giornali, l'Ente continuò ad assolvere questi compiti, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio. Fu così possibile per la stampa italiana, che, a seguito della restaurazione delle istituzioni democratiche, aveva nel frattempo assunto proporzioni ben maggiori, disporre di regolari rifornimenti di carta.

Non appena la produzione nazionale si avviò alla normalizzazione l'Ente continuò nel proprio intervento con strumenti adeguati alle esigenze dell'editoria giornalistica; vennero così attuate quelle provvidenze per la stampa che trovarono nella legge 18 aprile 1956, n. 168, la loro definizione.

È da sottolineare come l'intervento nel settore della carta da giornali si rifletta positivamente sul mercato di tutti gli altri prodotti cartari. Infatti l'intero settore cartario si è potuto sviluppare armonicamente, triplicando, nell'ultimo decennio, la produzione, che è passata da un totale di circa 6 milioni di quintali nel 1953 ad oltre 19 milioni di quintali nel 1963. A fianco degli interventi nel settore delle provvidenze alla stampa, l'attività dell'Ente si è notevolmente allargata nel settore agricolo-forestale: è noto infatti che il patrimonio forestale italiano, anche a seguito delle gravi perdite subite nel periodo bellico, non è in grado attualmente di assicurare la materia prima legnosa necessaria alle industrie produttrici di carta, mentre le importazioni di legno vengono a pesare gravemente sulla bilancia commerciale. L'Ente cellulosa ha sviluppato un vasto programma di incremento e razionalizzazione della arboricoltura. A tale scopo esso ha operato per una duplice via: da un lato aumentando il numero dei vivai, che, opportunamente dislocati per tutto il territorio nazionale, servono da stimolo alla diffusione delle essenze comunque utilizzabili per la produzione di paste per carta; dall'altro, attraverso l'opera di due istituti di ricerca scientifica altamente qualificati – l'Istituto per la pioppicoltura di Casal Monferrato ed il Centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma – ha assicurato alle industrie di trasformazione la possibilità di ottenere un prodotto adatto alle sempre crescenti esigenze derivanti dal progresso tecnologico. Come si può constatare, quindi, è essenziale che all'importanza dei compiti svolti dall'Ente nazionale cellulosa corrisponda una composizione sufficientemente rappresentativa del Comitato direttivo. Mancano, infatti, o sono insufficientemente rappresentate nella composizione prevista dallo statuto del 1935, alcune categorie la cui presenza può considerarsi essenziale al buon andamento della gestione dell'Ente.

Già nel 1956, con decisione n. 536, il Consiglio di Stato aveva prospettato l'opportunità che l'azione del Parlamento venisse a colmare la carenza legislativa in materia. Lo stesso Consiglio di Stato, reinvestito della questione, con decisione n. 107 del 19 febbraio 1965, ha ritenuto di dover indicare i mezzi tecnici con i quali sopperire alle già riconosciute carenze dello Statuto per quanto concerne la nomina del Consiglio direttivo. La composizione di detto Consiglio, così come prevista dallo Statuto, riflette i principî dell'allora vigente ordinamento corporativo e della politica autarchica perseguita: basti ricordare che il Consiglio, secondo la composizione statutaria, comprenderebbe il vice presidente della Corporazione della carta e della stampa ed un rappresentante delle amministrazioni militari.

Ad evitare, quindi, che l'applicazione di una legge inadeguata dia luogo ad una situazione di contrasto con gli istituti ora vigenti,

appare augurabile l'approvazione della proposta Alessandrini. In essa sono previsti i rappresentanti delle varie categorie interessate, sia per il contributo finanziario che esse danno, sia perché sono destinatarie dell'attività dell'Ente. L'organo amministrativo dell'Ente viene così composto non soltanto da rappresentanti delle fondamentali categorie degli industriali cartari e degli editori di quotidiani e periodici, ma anche da esponenti di categorie, che almeno dal punto di vista dell'attività dell'Ente, possono qualificarsi minori, nonché dai rappresentanti delle forze del lavoro, in conformità con l'indirizzo di una politica economica democratica.

L'organo amministrativo risulta così riequilibrato, e, al tempo stesso, adeguato alle particolari necessità dell'Ente. Si raccomanda pertanto l'approvazione di una proposta di legge che può valere ad ammodernare la struttura di un Ente che svolge ormai una trentennale attività in un campo particolarmente delicato della vita economica del Paese.

La sua importanza risulta chiaramente da alcuni dati: basta infatti pensare che nel 1953 la produzione di carta era di 6 milioni e 671.459 quintali, produzione che dieci anni dopo è salita a 9 milioni 264.761 quintali; le piantagioni di eucalipti, inoltre, sono aumentate settanta volte rispetto al numero originario. È chiaro quindi che questo Ente ha svolto un'attività veramente encomiabile, attività che ha contribuito in maniera determinante a fare diminuire l'importazione di pasta per carta. Esso, inoltre, conduce studi approfonditi sulle malattie caratteristiche delle piante da carta ed aiuta i proprietari di terreni incolti nel caso che vogliano coltivare queste piante. Recentemente, anche con l'accordo degli Ispettorati forestali delle zone meno produttive, si è stabilito di dare gratuitamente gli alberelli da impianto, purché si coltivino queste piante almeno per trenta anni.

L'Ente, inoltre, conduce un'azione proficua per quanto riguarda il controllo della produzione della carta e provvede anche, attraverso alcune società collegate, all'immagazzinamento di forti quantitativi di carta per prevenire eventuali rialzi dei prezzi sul piano internazionale. Si può dire quindi che l'Ente svolge una funzione di calmieramento dei prezzi della carta, il che ha una grande importanza per i nostri quotidiani.

Per questi motivi ritengo quindi opportuno approvare, senza indugio, questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno avendo chiesto di parlare, la dichiaro chiusa.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo esprime il suo parere favorevole nei confronti della proposta di legge del deputato Alessandrini e si augura che venga rapidamente approvata da questa Commissione. Desidero tuttavia fare alcune osservazioni che hanno il solo scopo di apportare alcuni miglioramenti alla proposta stessa. Queste osservazioni sono state avanzate dai ministeri, che, in certo qual modo, sono interessati a questo provvedimento. In particolare, per quanto riguarda i rappresentanti dei vari ministeri nel Consiglio direttivo, il Ministero del tesoro gradirebbe che fosse compreso un suo rappresentante. Il Ministero dell'agricoltura e foreste auspica poi che fra i rappresentanti delle categorie economiche interessate possa essere compreso un rappresentante dei coltivatori delle piante da carta. La Commissione deciderà se accogliere questi suggerimenti e se mantenere un unico articolo o suddividere il provvedimento in più articoli distinti.

Il Ministero del lavoro ha poi fatto presente che sarebbe più opportuno usufruire della sua mediazione nella nomina dei componenti del Consiglio direttivo. Si potrebbe quindi decidere di far partecipare anche questo ministero alla nomina, magari stabilendo che il decreto di nomina deve essere fatto dal Ministero dell'industria e del commercio di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale; nell'attuale formulazione è invece previsto che il decreto è di esclusiva competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

Vi è inoltre un'altra richiesta del Ministero del lavoro, e cioè che in caso di mancata designazione da parte delle categorie interessate, la nomina dei rappresentanti di cui alla lettera *b*) possa essere fatta direttamente dal ministero interessato, e cioè dal Ministero dell'industria e del commercio. Questo per evitare vacanze di posti che potrebbero influire negativamente sul funzionamento del Consiglio direttivo. Il Ministero del tesoro propone poi che sia inserita una disposizione, che nella nuova formulazione del testo potrebbe costituire un altro articolo a sé: bisognerebbe aggiungere che i revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Ritengo che queste osservazioni siano formalmente valide e penso che i relativi emendamenti possano essere introdotti facendo la discussione per commi.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo si è dichiarato in sostanza favorevole alla proposta di legge dell'onorevole Alessandrini ed ha suggerito alcuni emendamenti alla proposta di legge stessa.

Ritengo che sarebbe meglio articolare in quattro o cinque distinti articoli la proposta di legge che è ora compresa in un articolo unico, accogliendo il suggerimento del rappresentante del Governo.

Nella formulazione originaria vi è un primo comma che riguarda la composizione del Consiglio direttivo. Vi sono poi altri commi che si riferiscono alle modalità di nomina e alla durata in carica; il penultimo comma riguarda l'eventuale scioglimento, e, infine, vi è l'ultimo comma che contiene una norma sull'abrogazione di disposizioni contrarie al provvedimento che stiamo per varare.

Dal punto di vista formale mi pare che tale suddivisione sia conforme alla migliore tecnica legislativa e non alteri minimamente il significato del testo. Potremmo procedere nella discussione, pertanto, con l'intesa che nel corso della discussione o in sede di coordinamento si provveda a suddividere l'articolo unico della proposta di legge in quattro o cinque distinti articoli: ciò permetterà anche un più ordinato esame degli emendamenti.

Al primo comma dell'articolo unico, che diventerà articolo 1, il Sottosegretario Oliva ha presentato un emendamento aggiuntivo, per l'inserimento nella lettera *a*), al termine dell'elenco dei rappresentanti dei vari Ministeri, di « un rappresentante del Ministero del tesoro ».

DOSI. Non ho eccezioni particolari da opporre alle modifiche proposte dal Sottosegretario Oliva. Vorrei però profittare dell'occasione per dire che, a mio giudizio, dovrebbe essere contenuta la tendenza dei rappresentanti dei Ministeri ad essere presenti in numerosissime commissioni. Ciò significa, inoltre, che molti funzionari vengono distolti dai loro specifici doveri. Vorrei raccomandare al rappresentante del Governo di guardare questa tendenza con occhio più rigoroso, non assecondando il desiderio dei funzionari stessi di essere presenti in organismi in cui, oltre tutto, la loro parola non ha molto peso, anche se la loro presenza può aver valore ad altri effetti.

BIAGGI NULLO. Tenendo presente la sempre maggiore importanza che va assumendo il Ministero del bilancio, e non trascurando lo spirito che ha informato l'intervento del collega Dosi, desidero chiedere se non sia il caso di inserire un rappresentante del Ministero del bilancio che, istituzionalmente, ha una visione generale della nostra economia, piuttosto che del Ministero del tesoro.

PICCINELLI. Sarebbe forse opportuna una visione globale degli emendamenti. Esiste, infatti, una certa dosatura del Consiglio direttivo, nel senso che si è cercato di fare in modo che nessun gruppo possa avervi la maggioranza. Se si aumenta di due elementi il gruppo dei produttori e degli industriali, detto gruppo avrà la maggioranza in seno al Consiglio direttivo. Pertanto, accanto ad un eventuale rappresentante di un altro Ministero, dovrebbe essere inserito, per esempio, un esperto, in modo da riequilibrare il numero dei componenti.

ALESI. Ferme restando le nostre perplessità sull'Ente stesso, già espresse in altra sede, dichiaro di aderire alle preoccupazioni manifestate dal collega Dosi in merito alla presenza dei rappresentanti dei Ministeri nei vari enti, che determina, oltre tutto, una riprovevole situazione di scarico di responsabilità.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In primo luogo, faccio presente che la diminuzione o l'aumento di un componente è consigliato dalla opportunità di dare un numero dispari ai componenti del Consiglio direttivo.

In realtà, di fronte alla richiesta del Ministero del tesoro di avere un proprio rappresentante, il Ministero dell'industria e del commercio, proprio al fine di diminuire anziché aumentare i componenti del Consiglio stesso, aveva rimesso alla Presidenza del Consiglio la decisione alternativa di inserire un rappresentante del Ministero delle finanze oppure di quello del tesoro. Ma la Presidenza del Consiglio non ha ritenuto di rispondere. Quindi, non ho potuto far altro che proporre l'aumento: infatti, non sembra di poter escludere l'interesse generale del Ministero del tesoro da un settore come questo.

Tuttavia, poiché è consigliabile la diminuzione anziché l'aumento del numero dei componenti, mi rimetto alla Commissione. Questa opera di « sfrondamento » può essere infatti più utilmente valutata dalla Commissione che non dal Governo.

Per quanto riguarda la proposta inclusione di un rappresentante del Ministero del bilancio, motivato dal concetto di una visione economica generale, dirò che, essendo già ampiamente rappresentata la parte economica – e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero dell'industria e del commercio – l'aggiunta di un tale rappresentante, oltre al rappresentante della Presidenza del

Consiglio dei ministri, la cui presenza è già considerata, determinerebbe un allargamento forse eccessivo. Comunque, anche a questo riguardo, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Domando al rappresentante del Governo che ne pensa della preoccupazione espressa dall'onorevole Piccinelli relativa all'equilibrio tra le diverse categorie.

PICCINELLI. Praticamente vi sono dieci rappresentanti dei produttori e degli industriali, mentre i rappresentanti delle altre categorie sono undici.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In realtà sono categorie così dissimili, differenziate, e così tra loro dialetticamente contrapposte, da non potersi considerare come un blocco. Infatti molto contrastanti sono gli interessi tra i produttori di carta e cartone, il giornalista, il commerciante di carta, l'editore, eccetera.

Comunque a me pare opportuno aggiungere anche un pioppicultore.

BALDI, *Relatore*. Esistono tre tipi di piante per la produzione della carta e dovremmo inserire anche un rappresentante degli altri vivaisti. Ritengo perciò più opportuno lasciare il testo del provvedimento nella sua formulazione attuale.

PRESIDENTE. Allo stato delle cose, dovrei mettere in votazione l'emendamento suggerito dal Governo, consistente in una aggiunta del rappresentante del Ministero del tesoro all'elenco di cui alla lettera *a*). Il Relatore è contrario a questo emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo tendente ad inserire un rappresentante del Ministero del tesoro all'elenco di cui alla lettera *a*).

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1, con l'elenco compreso nella lettera *a*).

(*È approvato*).

Passiamo alla lettera *b*). Il Governo propone un emendamento che preveda l'inserimento, nell'elenco dei componenti il Consiglio direttivo, di un rappresentante dei coltivatori di piante da carta.

GELMINI. In relazione a questo emendamento, non posso fare a meno di domandarmi quale sarà l'organismo chiamato ad indicare il nominativo che rappresenterà la suddetta categoria. Infatti manca una specifica organizzazione di questi produttori. Il Governo, a questo proposito, è forse del parere che il rappresentante potrà essere indicato da un'organizzazione che potrà sorgere; ma questa è solo un'ipotesi e pertanto ci dichiariamo contrari all'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. A questo proposito faccio presente che non esistono organizzazioni costituite neppure per i produttori di giornali. Si potrà sempre trovare il modo di far designare un produttore di piante da carta. Mi pare, del resto, che non sia da escludere l'ipotesi che si formi, proprio per effetto di questa legge, un'organizzazione dei produttori di carta. Ad ogni modo si potrebbe aggiungere che in mancanza di designazione da parte di un'organizzazione, sarà il Ministero dell'industria e commercio a nominare quel rappresentante nel Consiglio direttivo.

Ritengo che un meccanismo sostitutivo sia in ogni caso utile per la funzionalità dell'Ente.

DOSI. Personalmente sarei del parere di accogliere la richiesta dei coltivatori di piante da carta di avere un loro rappresentante nel Consiglio direttivo. Desidero fare osservare al collega Gelmini che se ancora non vi è una organizzazione rappresentativa di questi coltivatori, essi fanno parte della Coltivatori diretti o della Confederazione dell'agricoltura; vi è poi l'Alleanza contadina che rappresenta gli interessi di tutti i coltivatori. Mi pare che potrà quindi superarsi l'obiezione del collega Gelmini; del resto, mi pare giusto che questi coltivatori abbiano un loro rappresentante in un organismo che cura anche i loro interessi. Ritengo tuttavia valida la preoccupazione del collega Piccinelli di mantenere un certo equilibrio numerico nell'ambito del Consiglio direttivo.

PICCINELLI. Penso che potremmo toglier l'industriale grafico. Infatti sono già rappresentati gli editori, quindi gli interessi degli industriali grafici sono già tutelati. Gli industriali grafici sono per la maggior parte editori, quelli che non lo sono, sono semplicemente dei proprietari di tipografie ed allora sono tutelati indirettamente. La mia proposta è quindi di sostituire l'industriale grafico col coltivatore di piante da carta, in modo da non turbare l'equilibrio numerico nell'ambito del Consiglio direttivo: infatti se aggiungiamo semplicemente un altro membro, il numero dei componenti del Consiglio direttivo tornerà a risultare pari. Presento pertanto un emendamento formale nel senso sopraindicato.

TEMPIA VALENTA. Penso che non sia giusto dire soltanto un coltivatore di piante

da carta. Come ha fatto giustamente notare il collega Dosi, le organizzazioni rappresentative dei coltivatori sono più di una, la Coltivatori diretta, la Confederazione dell'agricolture e l'Alleanza contadina; a mio parere, quindi, se vogliamo introdurre un rappresentante dei coltivatori di piante da carta bisogna fare espresso riferimento a queste organizzazioni rappresentative, il che porterebbe a tre il numero dei rappresentanti di questi coltivatori. Operando in tal modo il numero dei membri del Consiglio direttivo resterebbe sempre dispari.

DOSI. Faccio presente che attualmente i membri del Consiglio direttivo sono ventuno oltre il presidente: vi è, dunque, in questa formulazione, numero pari. Possiamo quindi aggiungere senza preoccupazioni il rappresentante dei coltivatori di piante da carta lasciando anche l'industriale grafico.

PICCINELLI. O meglio, potremmo togliere l'industriale grafico e portare il numero degli esperti da quattro a cinque. Provvederò in tal senso a presentare un ulteriore emendamento quando il Presidente porrà in discussione il comma *sub d*).

PRESIDENTE. Riassumo gli emendamenti che sono stati presentati. Il Governo propone di aggiungere al primo posto, fra i rappresentanti di categoria, « un coltivatore di piante da carta ». Come prevede la procedura nella formulazione originaria, questo rappresentante sarà indicato dall'organizzazione maggiormente rappresentativa, salvo a vedere in seguito l'emendamento del Governo che propone di aggiungere: « o, in mancanza di designazione, dal Ministero dell'industria e commercio ». Vi sono poi gli emendamenti presentati dal collega Piccinelli, che propongono di eliminare l'industriale grafico e di portare il numero degli esperti da quattro a cinque.

Vi è infine da considerare l'emendamento del Governo che propone di aggiungere alla lettera *b*), dopo le ultime parole, le parole « o, in mancanza di designazione, scelti dal Ministro dell'industria e commercio ».

DOSI. Su quest'ultimo punto non mi sembra che l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo abbia giustificazione. In primo luogo, la formula usata alla lettera *b*) si incontra in moltissime occasioni, in moltissime leggi, senza che sia mai stata prevista una mancata designazione da parte delle organizzazioni. In secondo luogo, nella fattispecie non può verificarsi una mancata designazione da parte delle organizzazioni. In tal caso, le conseguenze debbono ricadere sul settore, senza che ci sia una iniziativa sostitutiva da parte del Ministero dell'industria e del commercio. Prego quindi il Sottosegretario Oliva di non insistere sull'emendamento presentato.

HELFER. Pur non essendo in grado di fornire esempi precisi, ricordo molti casi in cui, non essendo avvenuta la prevista designazione da parte delle organizzazioni di categoria, determinati provvedimenti sono rimasti inapplicati per questo motivo. È pericoloso, a mio avviso, non prevedere una possibilità di soluzione lasciata al Governo, nel caso in cui gli organismi incaricati non esercitino il mandato in cui sono stati investiti.

Nel caso specifico, se le organizzazioni non designassero i propri rappresentanti, il Consiglio direttivo dell'Ente non verrebbe nominato e l'intera legge resterebbe lettera morta.

CERAVOLO. Accettare questo principio può significare, per un verso, che si nominano rappresentanti di organizzazioni che non esistono (e ciò non ha senso); per altro verso, mi sembra che una mancata designazione può avere un preciso significato anche politico, e in tal caso l'intervento del Ministero dell'industria e commercio può tradursi in un ricatto nei confronti delle organizzazioni stesse. Se, ad un certo momento, una organizzazione prendesse la decisione politica di non procedere congiuntamente ad altre o di ritirare il proprio rappresentante, ciò dovrà costituire il libero gioco degli interessi rappresentati, sul quale noi non dobbiamo influire.

BALDI, *Relatore*. Qualora si mettesse in votazione l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, desidero proporre che almeno il rappresentante dei coltivatori di piante da carta sia nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non dal Ministero dell'industria e del commercio.

BIAGGI NULLO. Suggerisco l'opportunità di non apportare emendamenti al testo presentato dall'onorevole Alessandrini, che lascia alle categorie interessate il modo di trovare la strada per procedere alle designazioni.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. L'emendamento da me presentato riflette le osservazioni testé espresse dall'onorevole Gelmini. Ma se la Commissione ritiene inutile questa ulteriore precisazione, la ritiro ben volentieri, anche per sottolineare che ingiustamente e non obiettivamente è stata formulata, in questa occasione, l'accusa al Governo di voler predisporre un meccanismo attraverso cui prov-

vedere alle mancate designazioni delle organizzazioni maggiormente rappresentative. Da qualcuno è stato sollevato qualche dubbio sulla funzionalità della designazione delle organizzazioni. Ebbene il Governo può ben rinunciare al suo emendamento, senza avere la sensazione di rinunciare ad alcun potere, o strapotere. Dovremo però ricordare allora l'obiezione manifestata dal Ministero del lavoro, e cioè di essere il mediatore delle designazioni. Io ho proposto come possibilità eminentemente pratica che una intermediazione del Ministero del lavoro nella designazione fosse sostituita dal concerto. Se la Commissione vuole esprimere il proprio parere, il Governo è a disposizione per prendere in considerazione l'una o l'altra delle soluzioni.

PRESIDENTE. Mi pare che in seguito al ritiro da parte del rappresentante del Governo dell'emendamento aggiuntivo « o, in mancanza di designazione, scelti dal Ministero dell'industria e del commercio », possiamo procedere alla votazione degli altri emendamenti al comma *b*) presentati dallo stesso Governo e dal collega Piccinelli.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo diretto ad aggiungere al primo posto del comma *b*) « un coltivatore di piante da carta ».

(*È approvato*).

Per quanto riguarda l'emendamento Piccinelli soppressivo della voce « un industriale grafico » pongo in votazione il mantenimento dell'inciso.

(*Non è approvato*).

L'inciso « un industriale grafico » s'intende quindi soppresso.

Pongo in votazione l'intero comma *b*) con le modificazioni introdotte.

(*È approvato*).

Passiamo al comma *c*). Il Governo propone di aggiungere dopo le parole « tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali nazionali » le parole « maggiormente rappresentative delle categorie interessate ». Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Passiamo al comma *d*).

Pongo in votazione l'emendamento Piccinelli modificativo del numero degli esperti da quattro a cinque.

(*È approvato*).

Il numero degli esperti viene quindi aumentato da quattro a cinque.

La parte finora esaminata diventerà l'articolo 1 del provvedimento. Ne do lettura:

ART. 1.

« Il Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con la legge 13 giugno 1935, n. 1453, si compone, oltre che del presidente, dei seguenti membri:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero delle finanze; tutti nominati su proposta dei rispettivi Ministri;

b) un coltivatore di piante da carta; un produttore di cellulosa per carta; un produttore di carta da giornali; un produttore di carte o cartoni vari; un editore di giornali quotidiani; un editore di giornali periodici; un editore di libri o riviste; un industrale cartotenico; un commerciante di carta o cartoni; un giornalista professionista; tutti designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

c) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

d) cinque esperti da scegliersi dal Ministro dell'industria e del commercio fra le persone che, senza appartenere alle categorie interessate, possiedano riconosciuta competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività dell'Ente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

I successivi quattro commi dell'articolo unico dovrebbero diventare articolo 2. Ne do lettura:

« Il presidente ed i componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presidente ed i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di vacanze nel corso del triennio, si provvederà alla surrogazione in conformità alle stesse norme previste per la nomina.

Il membro surrogante rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello sostituito ».

Il Governo propone al primo comma di aggiungere dopo le parole: « con decreto del Ministro dell'industria e del commercio », le altre: « di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale » e ciò al fine di realizzare quella mediazione del Ministero competente in materia sindacale, di cui si è parlato prima.

PICCINELLI. Poiché l'organizzazione dei coltivatori di piante da carta fa capo al Ministero dell'agricoltura, mi domando se non sia logico inserire in questo primo comma anche il concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono d'accordo sull'emendamento presentato anche perché il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha espresso l'esigenza prospettata dall'onorevole Piccinelli, che faccio mia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo al primo comma « di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il successivo emendamento aggiuntivo del collega Piccinelli « e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

(*È approvato*).

Salvo la riserva di coordinamento, che mi sembra particolarmente necessaria per migliorare le espressioni tecnico-giuridiche contenute nel terzo e quarto comma, pongo in votazione l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

« Il presidente ed i componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente ed i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di vacanze nel corso del triennio, si provvederà alla surrogazione in conformità alle stesse norme previste per la nomina.

Il membro surrogante rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello sostituito ».

(*È approvato*).

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. A questo punto, per motivi evidenti di sistematica legislativa, pongo all'attenzione della Commissione il problema della durata del Collegio dei revisori dei conti.

DOSI. Vorrei sapere dov'è che si fa menzione dei revisori dei conti.

PRESIDENTE. All'articolo 6 dello statuto dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta si dice che i revisori dei conti durano in carica un anno e possono essere confermati.

Il Governo propone di aggiungere al testo del provvedimento in discussione una disposizione così formulata: « I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati ». Ciò perché anche il presidente ed i componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni.

Questa disposizione potrebbe assumere la figura di un articolo distinto, a cui potremmo dare il numero 3.

PICCINELLI. Vorrei sapere se lo statuto al quale ci stiamo riferendo è stato approvato con legge.

PRESIDENTE. È stato approvato con regio decreto.

PICCINELLI. Allora dovrebbe essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, che, grosso modo, corrisponde alla figura del regio decreto.

PRESIDENTE. La legge 13 giugno 1965, n. 1453, è la legge istitutiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e della carta. Questa legge stabiliva che l'Ente era retto da uno statuto che sarebbe stato approvato con regio decreto.

PICCINELLI. A mio parere, comunque, dato che queste norme sul Collegio dei revisori dei conti sono state poste dallo statuto approvato con regio decreto, possono essere modificate da un decreto del Presidente della Repubblica e non da una legge ordinaria.

DOSI. Desidererei sapere se la composizione del consiglio dell'ente è prevista dallo statuto oppure dalla legge 13 giugno 1935, n. 1453.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. La legge 13 giugno 1935, n. 1453, si limita ad istituire l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta; per tutto il resto rinvia allo statuto. Per quanto riguarda le osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Piccinelli, desidero far rilevare che il provvedimento in discussione riguarda la composizione del Consiglio direttivo dell'ente, organo anch'esso previsto nello statuto approvato con regio decreto. Se col provvedimento dell'onorevole Alessandrini modifichiamo la composizione del Consiglio direttivo, non vedo perché non dovremmo modificare anche il Collegio dei revisori dei conti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento aggiuntivo del Governo che, se approvato, diverrà l'articolo 3 della legge.

Lo pongo in votazione con la consueta riserva di coordinamento:

ART. 3.

« I revisori dei conti dell'Ente durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

(*È approvato*).

Do lettura del penultimo comma della proposta di legge, sul quale non sono stati presentati emendamenti e lo pongo in votazione avvertendo che esso costituirà, se è approvato, l'articolo 4 della legge:

ART. 4.

« Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio può essere sciolto il Consiglio direttivo e nominato un commissario per la temporanea gestione dell'Ente, nei casi di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente medesimo e di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del Consiglio ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma e lo pongo in votazione avvertendo che esso diverrà, se approvato, l'articolo 5 della legge.

ART. 5.

« Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta. Chiedo di essere autorizzato a procedere al suo coordinamento. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Marchisio ed altri: Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (1447).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Marchisio, Montagnani Marelli, Francavilla, Gomez d'Ayala e Vacchetta: « Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (1447). La proposta di legge è stata già approvata dalla IX Commissione del Senato.

Invito il relatore, onorevole Piccinelli, ad illustrare il provvedimento.

PICCINELLI, *Relatore*. Con la legge 9 febbraio 1963, n. 59, « Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti », venne stabilito che i produttori agricoli (proprietari di terreni, conduttori e coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri, coloni, enfiteuti e loro cooperative e consorzi) possono vendere al dettaglio nel proprio comune o nei comuni viciniori i loro prodotti, senza necessità di munirsi della licenza prevista dalla legge 16 dicembre 1926, n. 2174, con il solo obbligo di inoltrare domanda al sindaco o ai sindaci dei comuni nei quali deve essere effettuata la vendita. A norma del terzo comma dell'articolo 3 della legge citata, nella domanda, oltre all'indicazione delle generalità del richiedente, della loro specifica qualifica e degli estremi di ubicazione dei fondi di produzione, devono essere specificati altresì i prodotti di cui si intende praticare la vendita – rispettivamente se di coltura o di allevamento – nonché i modi in cui si intende effettuarla, se permanentemente o meno, e se in posti stabiliti dalla autorità comunale in maniera che in ogni caso sia possibile l'individuazione del luogo di vendita. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda il sindaco rilascia la relativa autorizzazione, indicando nella stessa i prodotti, i luoghi e i giorni di fiera o di mercato per i quali è autorizzata la vendita.

Gli scopi della legge, di iniziativa governativa, erano quelli di impedire un eccessivo divario tra prezzi all'ingrosso e prezzi al consumo, e di evitare che ciò avvenisse anche attraverso una artificiosa carenza di prodotti sui mercati, nonostante l'abbondanza della produzione, accogliendo una necessità avvertita e sottolineata anche dalla Conferenza nazionale dell'agricoltura.

In seno alla nona Commissione del Senato ebbe luogo una lunga discussione, a proposito della dizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 3 della legge. Divergenza era sorta tra chi riteneva necessario che fosse richiesto, quale indispensabile requisito, la disponibilità di locali (negozi) o chioschi fissi, e chi riteneva

che tale disposizione avrebbe praticamente impedito alla legge di realizzare le finalità per le quali era stata presentata, in quanto i piccoli proprietari, enfiteuti e mezzadri non avrebbero avuto la possibilità di disporre di tali negozi o posti fissi. Dopo lunga discussione, venne adottata la seconda tesi, cioè quella che riteneva indispensabile non prevedere la istituzione o disponibilità di locali o chioschi fissi. Il relatore Guidoni affermò: « ... soprattutto è apparsa inadeguata la norma fondamentale del disegno di legge secondo la quale la facoltà di vendere direttamente i prodotti agricoli veniva concessa a quei coltivatori che l'avessero esercitata in sede stabile in appositi locali, in chioschi o banchi... »; ed ancora: « ...La Sottocommissione è del parere che sia preferibile adottare un altro criterio, che è quello di fare esercitare la vendita del prodotto in appositi mercati, lasciando all'autorità comunale il compito di fissare i luoghi dove i produttori agricoli possono procedere alla vendita al dettaglio della loro merce ». Il Sottosegretario Gaspari, dopo aver affermato che le leggi vigenti regolano con norme particolari la vendita delle « carni », che debbono essere vendute in locali fissi e con determinate garanzie, e quella del « latte » (ribadendo implicitamente che, all'infuori della carne e del latte, non occorrevano locali fissi per la vendita dei propri prodotti), così si esprimeva: « ...l'autorizzazione (del sindaco) corrisponde ad un diritto concesso, per cui l'amministratore può solo ricercare se sussistono o meno le condizioni previste dall'ultima parte dell'articolo, cioè la certezza del diritto di avere l'autorizzazione »; ed aggiungeva: « ...abbiamo pensato di abolire i negozi, i locali fissi, in quanto si è considerato che il produttore vero difficilmente può mettere in piedi un negozio... ».

Ma nella discussione sul terzo comma dell'articolo 3, sorsero alcune perplessità in ordine alla dizione proposta dalla Sottocommissione che aveva elaborato il testo all'esame della nona Commissione del Senato. Tale nuova dizione suonava come segue: « ...e dei modi in cui si intende effettuarla, permanentemente o meno, in banchi o chioschi fissi in maniera che in ogni caso sia possibile l'individuazione del luogo di vendita... ». Il Presidente della nona Commissione precisò che la parola « modi » si riferiva solo alle parole: « permanentemente o meno », e non alle parole: « in banchi o chioschi fissi ». « Permanentemente o meno » significava in sede fissa o ambulante, ogni giorno o saltuariamente. Lo stesso Presidente, in considerazione di possibili errori di interpretazione, propose di sostituire nel terzo comma dell'articolo 3 alle parole: « permanentemente o meno in banchi o chioschi fissi », le parole: « se permanentemente o meno e se in posti stabiliti dall'autorità comunale ». Pertanto, la frase, così com'è stata approvata e divenuta norma di legge, recita: « ...e dei modi in cui si intende effettuarla, se permanentemente o meno, e se in posti stabiliti dall'autorità comunale in maniera che in ogni caso sia possibile l'individuazione del luogo di vendita ». Con il che si voleva precisare, in primo luogo, che la vendita poteva essere autorizzata sia in un unico luogo fisso sia in più luoghi fissi stabiliti dall'autorità comunale; ed, in secondo luogo, la dizione « posti stabili » intendeva località prestabilite, in modo da permettere in ogni caso l'individuazione del luogo di vendita. Rimase però la dizione « sede stabile » o per dimenticanza o perché si intendeva vietare la vendita in forma ambulante.

Il Ministro dell'industria e del commercio interpretò logicamente la legge nel senso che la vendita poteva avvenire in appositi locali fissati stabilmente al suolo, come i chioschi o le baracche. Ad una interrogazione del proponente il Ministro dell'industria e del commercio rispose che per poter beneficiare della legge in questione i produttori agricoli debbono disporre di appositi locali per esercitare l'attività commerciale.

Il Relatore si permette di far notare che la proposta di legge è pertinente, in quanto l'interpretazione data dal Ministro dell'industria, anche se aderente al testo del disegno di legge così com'è stato approvato, è tale da impedire il raggiungimento dei fini per i quali il Governo aveva presentato a suo tempo un disegno di legge. Attraverso l'obbligo della istituzione di posti fissi di vendita si impedisce l'attuazione dei fini che si vogliono raggiungere, tra cui la realizzazione di un'efficace forma di calmieramento dei prezzi, che si può ottenere attraverso l'apporto sul mercato di prodotti in quantità tale da ridurre i prezzi al consumo.

Nei mercati oggi si vendono i prodotti più vari su carretti di diverse forme: non si comprende il motivo per cui ciò che è permesso ai commercianti ambulanti non possa essere consentito ai coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, eccetera.

Il Relatore esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di legge in discussione, facendo rilevare come, in questa sede, sarebbe logico chiarire se con la dizione « in posti stabiliti dall'autorità comunale » si

voglia intendere l'autorizzazione ad esercitare la vendita di prodotti agricoli anche in forma ambulante. Tuttavia, considerato che quella odierna è l'ultima riunione della Commissione prima delle ferie estive, ritengo sia meglio approvare la proposta di legge nel testo pervenutoci dal Senato. Ciascuno di noi potrà in seguito presentare una proposta di legge per chiarire meglio il problema di questo tipo di vendita.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DEMARCHI. Penso che approvando questa proposta di legge veniamo ad assumerci pesanti responsabilità in ordine ai problemi di carattere igienico-sanitari che essa implica. Già nelle precedenti discussioni, fra l'altro, sono sempre stato del parere che questo provvedimento, consentendo ai produttori di vendere i loro prodotti nei mercati, non avrebbe fatto altro che determinare un rincaro anziché una diminuzione di prezzi. Permettendo ai coltivatori diretti di fermarsi in ogni luogo per vendere i loro prodotti, si vengono a determinare situazioni preoccupanti in ordine all'igiene della vendita.

TEMPIA VALENTA. Mi dichiaro d'accordo con l'onorevole Relatore sull'urgenza di approvare questa proposta di legge, adesso, durante il periodo di maggior consumo di prodotti agricoli. Ritengo che le preoccupazioni di carattere igienico-sanitarie espresse in questa sede non abbiano ragione di sussistere in quanto i sindaci faranno rispettare i regolamenti per la tutela delle norme igieniche.

ALESI. Desidero far rilevare che il commercio ambulante al giorno d'oggi si svolge quasi esclusivamente da fermo. Come si farà, quindi, a distinguere e a non parificare il commercio ambulante a questo particolare tipo di vendita diretta contemplata nel provvedimento in esame?

A mio parere questa distinzione non è possibile. Mi limito a porre il problema alla responsabile attenzione del Governo e della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PICCINELLI, *Relatore*. Vorrei fare alcune osservazioni riguardo a quanto ha detto il collega Demarchi. Le norme di carattere igienico si applicano ovviamente a tutti i rivenditori, compresi i rivenditori previsti nella legge n. 59, del 9 febbraio 1963. Queste norme di carattere igienico sono poste a tutela dei consumatori e quindi non possono escludere alcuna categoria di rivenditori.

Posso tuttavia concordare con il collega Demarchi sul fatto che la legge del 1963 ha fallito il suo scopo, che era quello di calmierare i prezzi.

Ho già detto nella mia relazione quali, a mio parere, sono le cause di questo fallimento. Il fatto che per vendere la merce il coltivatore dovesse procurarsi un chiosco fisso ha naturalmente limitato gli effetti del provvedimento, perché è difficile, per un semplice coltivatore, poter pagare il prezzo di affitto per un chiosco fisso.

Per queste ragioni non si è realizzata sul mercato quella situazione di concorrenza che si era sperato di provocare con l'entrata in vigore della legge n. 59 del 9 febbraio 1963.

Questa situazione di concorrenza è necessario provocarla sul nostro mercato dove a volte vediamo che la frutta viene venduta al minuto ad un prezzo dieci volte superiore al prezzo all'ingrosso. Per esempio, le pesche comprate a venti lire il chilo all'ingrosso, vengono rivendute al minuto a trecento lire il chilo, o le ciliege, comprate a venti lire il chilo, vengono rivendute a duecento lire il chilo. Per questo mi permetto di insistere sull'opportunità di approvare questo provvedimento diretto a conseguire le finalità calmieratrici e di carattere economico generale che il legislatore si era proposto con la legge n. 59 del 9 febbraio 1963.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo espresse già davanti alla competente Commissione del Senato le sue perplessità in ordine a questo provvedimento. Queste perplessità non riguardano le finalità che il provvedimento si propone, finalità che sono state illustrate in maniera molto esauriente dal relatore e che dal punto di vista di una sana concorrenza di mercato sarebbe oltremodo auspicabile realizzare. Le perplessità del Governo e mie riguardano invece la lettera della legge. Non condivido, infatti, la fiducia del relatore per quanto riguarda questa interpretazione autentica della legge n. 59 del 9 febbraio 1963. Questa interpretazione autentica è limitata al titolo della legge e non tocca il problema di questo particolare tipo di vendita diretta, dal produttore al consumatore. Bisogna infatti distinguere questo tipo di vendita dal commercio ambulante, per cui vige altra regolamentazione: non bisogna assolutamente confondere questi due tipi di vendita. Per la vendita diretta, contemplata in questo provvedimento, devono sussistere tutti i controlli di carattere amministrativo. Deve essere infatti possibile, per i comuni, limitare questo

tipo di vendita in ordine ai problemi del traffico, o, relativamente alle preoccupazioni igienico-sanitarie, per la vicinanza degli ospedali.

Spero che queste mie idee siano condivise anche dai componenti della Commissione e per quanto riguarda l'approvazione di questo provvedimento mi rimetto, come già davanti alla competente Commissione del Senato, alla volontà dei deputati componenti di questa Commissione.

ORIGLIA. Prendo la parola per dichiarazione di voto. Mi dichiaro contrario alla proposta di legge che si propone di ridurre il prezzo di vendita dei prodotti agricoli di largo consumo. Non ritengo che il provvedimento possa realizzare alcun effetto pratico. Il commercio fisso e ambulante è ormai estesissimo, anche in località balneari e turistiche, senza il rispetto delle norme igieniche e senza alcuna garanzia circa il prodotto messo in vendita.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Propongo al Relatore ed alla Commissione di studiare con me un ordine del giorno che esprima il concetto della distinzione fra commercio ambulante e commercio di questo tipo, cioè di un commercio da fermo, sia pure nelle località stabilite dalle autorità comunali.

PICCINELLI, *Relatore*. Un ordine del giorno di questo tipo servirebbe a ben poco. La nona Commissione del Senato ha dato una interpretazione che sarebbe discordante in pieno con la nostra. Sarebbe più logico che il Governo o un qualsiasi parlamentare prendesse una iniziativa legislativa del tutto nuova al fine di chiarire la portata di questa norma, se vogliamo limitarla, come sembra necessario, alla forma di vendita nei luoghi prestabiliti dalle autorità comunali.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Prendo atto dell'opinione concorde della Commissione su questo punto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Le parole " sede stabile " di cui al titolo della legge 9 febbraio 1963, n. 59, si riferiscono semplicemente alla indicazione e precisazione della località in cui il produttore diretto agricolo intende effettuare la vendita e non comportano per lo stesso obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente fissati al suolo ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi discusse.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Alessandrini: « Norme sulla composizione del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta » (1607):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 26
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge senatori Marchisio ed altri: « Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1447):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 22
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amasio, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Nullo, Brighenti, Cataldo, Ceravolo, Cervone, Demarchi, Dosi, Gelmini, Giolitti, Girardin, Helfer, Longoni, Macaluso, Mussa Ivaldi Vercelli, Naldini, Olmini, Origlia, Piccinelli, Romualdi, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo Mario, Tempia Valenta, Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Colleoni, Colombo Vittorino, Di Vagno, Graziosi, Merenda.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI